

IV
e.p.c. VI

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 861

"VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 1979 PER RIPORTO NEL 1979 DI FONDI FRAO
PARTE II - SPESA DI CUI AL CAP. 319 ART. 6 DEL BILANCIO
PER L'ESERCIZIO 1975"


Approvato dalla G.R. nella seduta dell'8/10/1979.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA SANITA'

DISEGNO DI LEGGE


VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1979 PER RIPORTO NEL 1979 DI FONDI FRAO -PARTE II - SPESA - DI CUI AL CAP.319/ART.6 DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 1975.



REGIONE PUGLIA

ART. 1

Le disponibilità non impegnate al 31.12.1975 al cap. 319/
art. 6 del bilancio per l'esercizio 1975, sono riportate
nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'P' or similar character, located in the lower-left quadrant of the page.

REGIONE PUGLIA

- ART. 2 -

Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1979 sono introdotte le seguenti variazioni:

Parte I - ENTRATE -

Variazione in aumento saldo finanziario stanziamento di competenze
attivo presunto fondi FRAO al 31/12/1978 2.220.690.641=

Parte II - SPESA -

Variazione in aumento Stanz.compet. Stanz.cassa

Cap. 157/bis

"Integrazione spesa corrente
agli enti ospedalieri pubbli-
ci per gli anni 1975/76/77/
78 (FRAO)" 420.690.641= 420.690.641=

Cap. 160

"Finanziamento della spesa per
la gestione dell'assistenza o-
spedaliera (ex FRAO)." 600.000.000= 600.000.000=

Cap. 376/bis

"Finanziamento spesa per l'ag-
giornamento e la formazione
professionale in campo sanita-
rio e indennità ai tirocinanti
anni 1976/77/78". 1.200.000.000= 1.200.000.000=

TOTALE..... 2.220.690.641= 2.220.690.641=

10 MS

REGIONE PUGLIA

- ART. 3 -

La somma suddetta conserva la destinazione allo scopo specifico per il quale fu assegnata dallo Stato ed è utilizzata:

- 1) per la copertura dei disavanzi accertati presso gli enti ospedalieri pubblici nelle gestioni per l'assistenza ospedaliera degli anni 1975/76/77 e 1978;
- 2) per la copertura delle opere rivenienti dalla gestione dell'assistenza ospedaliera (ex FRAO) anni 77-78;
- 3) per la copertura del maggior onere derivante dall'adeguamento per gli anni 1976/77 e 1978 dell'assegno mensile corrisposto per la frequenza del tirocinio pratico ospedaliero, alla retribuzione mensile lorda comprensiva dello stipendio, dell'indennità di aggiornamento e rimborso spese e di servizio a tempo pieno spettante all'ispettore sanitario, all'assistente medico ed al farmacista dipendenti dagli enti ospedalieri.-




REGIONE PUGLIA

ART. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino della Regione Puglia.


E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA SANITA'

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINAN-
ZIARIO 1979 PER RIPARTO NEL 1979 DI FONDI FRAO-PARTE II-
SESA- DI CUI AL CAP. 319/ART.6 DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO
1975. RELAZIONE.




REGIONE PUGLIA

Com'è noto, con legge 18.4.1975, n.148 è stato istituito per i posti di ispettore sanitario, di assistente e di farmacista collaboratore, in sostituzione dei relativi esami di idoneità, il tirocinio pratico ospedaliero della durata di mesi sei per tutte le discipline mediche e chirurgiche e di un anno per quelle di radiologia ed anestesia e rianimazione.

Ai sensi dell'art.74 quater del D.P.R. 27.3.1969, n. 130, introdotto con l'art.12 della citata legge 18.4.1975, n.148, ai suddetti tirocinanti veniva stabilita la corresponsione di "un assegno mensile nella misura del 50% del trattamento economico tabellare attribuito all'ispettore sanitario o all'assistente di ruolo a tempo pieno o al farmacista di ruolo, esclusa ogni indennità".

Secondo alcune decisioni giurisprudenziali del TAR Sardegna (sentenze 11.1.1977, n.11 e 17.5.1977, n.227) successivamente condivise dal superiore Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n.557 del 12.5.1978, la corresponsione dell'assegno mensile va interpretata nella perfetta corrispondenza del concetto di trattamento economico tabellare alla attribuzione mensile



REGIONE - PUGLIA

lorda costituita oltre che dallo stipendio, dall'indennità di aggiornamento, di rimborso spese e di servizio a tempo pieno.

In conformità a quanto sopra, la Giunta regionale con atto n. 2671 dell'11.5.1979, esecutivo, ha deliberato l'adeguamento alle pronunzie giurisprudenziali in favore di tutti i tirocinanti partecipanti alle sessioni finora espletate (anni 1976-1977-1978 e 1979) calcolandosi l'indennità di tirocinio pratico ospedaliero del sanitario medico in L.246.375 mensili (rispetto alle iniziali 133.333).

Preme evidenziare che, in concomitanza con tali reiterati avvisi giurisprudenziali, numerosi medici che hanno già espletato il tirocinio pratico in alcuni ospedali pugliesi hanno proposto ricorso davanti al TAR Puglia al fine di rivendicare il trattamento dovuto, notificando il ricorso stesso alla Regione.

Inoltre, il giudice del lavoro della Pretura di Bari, interessato della questione, con sentenza del 12.6.1979, esecutiva, ha ordinato all'Amministrazione dell'Ente Ospedaliero del Consorziale di Bari e alla Regione Puglia il pagamento


./..

REGIONE 3 - PUGLIA

della maggiorazione dell'assegno mensile ai tirocinanti.

Ciò premesso, si ritiene di dover finanziare la conseguente maggiore spesa, atteso l'univoco indirizzo giurisprudenziale ed anche al fine di far cessare la materia del contendere nei ricorsi pendenti, nei quali è pensabile la inevitabile soccombenza degli enti ospedalieri, nonché della Regione.

Al fine di poter predisporre gli atti necessari al finanziamento della spesa, l'Assessorato regionale alla sanità, tramite accertamento presso gli Ospedali pugliesi, ha quantificato la spesa, riferita agli anni 1976-1977-1978 quale differenza tra quella sostenuta e quella aggiornata, ammontante a circa L. 1.200.000.000 a cui è possibile far fronte con le disponibilità non impegnate al 31.12.1975 sul Cap.319/Art. 6 del bilancio per l'esercizio 1975 (fondi FRAO) ammontante a L. 2.220.690.641. La differenza tra la somma disponibile e quella occorrente per il finanziamento della presente legge viene riportato in aumento al Cap. 157/bis "Integrazione spesa corrente enti ospedalieri pubblici per gli anni 1975,76,77,78 (FRAO) per il quale occorre procedere a necessarie integrazioni".



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il _____